

## Tariffe fitosanitarie e relativi importi

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/2031 rimangono in vigore le seguenti tariffe fitosanitarie di cui all'art. 55 del **Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 – Allegato XX**.

### Attività per le quali è obbligatorio il pagamento della tariffa fitosanitaria:

- a) rilascio dell'autorizzazione all'attività vivaistica nelle more della definizione della nuova normativa nazionale per i soggetti che non rientrano nelle categorie di iscrizione al R.U.O.P.;
- b) controlli fitosanitari presso gli Operatori Professionali che producono o commercializzano piante, prodotti vegetali e altri oggetti normate da norme fitosanitarie specifiche.
- c) controlli per il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione o la riesportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- d) controlli per rilascio del nulla-osta all'importazione da paesi terzi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti

### Modalità di pagamento della tariffa fitosanitaria

1. La tariffa di cui alla lettera **a)** deve essere pagata una tantum nel caso di nuova richiesta di autorizzazione vivaistica;
2. la tariffa di cui alla lettera **b)** deve essere pagata da tutti gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto. Il pagamento della tariffa va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno solare di riferimento ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
3. le tariffe di cui alle lettere **c)** e **d)** sono riferite alla singola prestazione e vanno versate in anticipo all'atto della presentazione della richiesta di rilascio del certificato di esportazione o di riesportazione o della richiesta di controllo in importazione.

Il pagamento della tariffa può essere effettuato con le seguenti modalità:

- *Mediante bollettino postale sul conto Numero **11860608***
- *Mediante bonifico bancario*

**CODICE IBAN: IT75B076010260000011860608**

Beneficiario della tariffa: ASSAM VIA DELL'INDUSTRIA 1 – **60027 OSIMO (AN)**

### Tabella riepilogativa delle tariffe fitosanitarie e causale di pagamento

Voce tariffaria	Periodicità	Importo (€)	Causale versamento
Rilascio dell'autorizzazione all'attività vivaistica (per le categorie esentate dalla registrazione al RUOP)	Una tantum	100,00	Tariffa autorizzazione vivaistica – N. partita IVA
Tariffa per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE	Non prevista	0,00	---
Tariffa annuale controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione per le aziende iscritte al RUOP (senza passaporto)	Annua	25,00	Tariffa RUOP – CODICE RUOP
Tariffa annuale per i controlli presso gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto ordinario (RUOP con	Annua	50,00	Tariffa PASS – CODICE RUOP

passaporto)			
Tariffa annuale per i controlli presso gli operatori professionali autorizzati all'uso del passaporto per Zone Protette (ZP) (RUOP con passaporto ZP)	Annua	100,00	PASS ZP – CODICE RUOP
Produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi	Non prevista	0,00	---
Rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di cui all'art. 26	Non prevista	0,00	---
Tariffa per il rilascio del certificato di esportazione o di riesportazione (*)	Per singola richiesta	Calcolata in relazione al peso della merce (KG)	Tariffa export
Tariffa per il rilascio del nulla-osta importazione (**)	Per singola richiesta	Calcolata in relazione al peso della merce (KG)	Tariffa import

**(\*) composizione della tariffa:**

- controlli documentali € 7,00
- controlli identità € 7,00
- controlli fitosanitari € 17,50 (per spedizioni comprese tra 101 Kg. e 25.000 Kg.). Per spedizioni superiori ai 25.000 Kg. l'importo della tariffa è aumentato di € 10,00 ogni 1.000 Kg. di merce fino ad un massimo di € 140,00. Per spedizioni inferiori a 100 Kg. l'importo della tariffa è di € 10,00.

**(\*\*) composizione della tariffa:**

- controlli documentali € 7,00
- controlli identità da € 7,00 a € 14,00 in relazione al peso della spedizione
- controlli fitosanitari € 17,50 (la tariffa può variare in funzione del peso e della tipologia di vegetale, fino ad un importo massimo di € 140,00)

**Pagamenti annualità**

Le tariffe annue sono versate entro il 31 gennaio di ogni anno

**Mancato o tardivo pagamento della tariffa**

Per il mancato o tardivo pagamento della tariffa fitosanitaria si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

**Nel caso del mancato o tardivo pagamento della tariffa annuale da parte dei soggetti iscritti al RUP verranno applicate le seguenti sanzioni:**

- Versamento dopo il 31 gennaio, ma entro il 2 febbraio dello stesso anno, importo della sanzione corrisponde al 3,75% della tariffa dovuta
- Versamento dopo il 2 febbraio, ma entro il 31 gennaio dell'anno successivo, importo della sanzione corrisponde al 6% della tariffa dovuta.
- Versamento dopo un anno dalla scadenza o in caso di accertamento da parte del servizio fitosanitario, importo della sanzione corrisponde al 30 % della tariffa dovuta.

**Esempi per il calcolo dell'importo della tariffa comprensiva della sanzione:**

Importo della tariffa dovuta + sanzione prevista in funzione del ritardo + saggio di interesse legale calcolato sull'importo della tariffa dovuta moltiplicato i giorni di ritardo diviso 365.

<b>Tariffa dovuta</b>	<b>Versamento entro 2 febbraio dell'anno</b>	<b>Versamento dopo il 2 febbraio ma entro il 31 gennaio dell'anno successivo</b>	<b>Versamento dopo 1 anno o in caso di accertamento da parte dell'ufficio</b>
50 €	$50,00 + 1,88 + 50,00 \times \text{saggio interesse legale} \times \text{giorni ritardo}/365$	$50,00 + 3,00 + 50,00 \times \text{saggio interesse legale} \times \text{giorni ritardo}/365$	$50,00 + 15,00 + 50,00 \times \text{saggio interesse legale} \times \text{giorni di ritardo}/365$
100 €	$100,00 + 3,75 + 100,00 \times \text{saggio interesse legale} \times \text{n. giorni ritardo}/365$	$100,00 + 6,00 + 100,00 \times \text{saggio interesse legale} \times \text{giorni ritardo}/365$	$100,00 + 30,00 + 100,00 \times \text{saggio interesse legale} \times \text{giorni ritardo}/365$

Gli importi versati per il pagamento delle tariffe fitosanitarie non possono essere assoggettati a fatturazione.